

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26-02-2003 REGIONE CALABRIA

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 4 del 1 marzo 2003
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 3-03-2003

CAPO II

ARTICOLO 5

Finanziamenti

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di 5.000,00 Euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 25.000,00 Euro.
2. La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell'elenco, nonché per favorire l'associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B.
3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al prezzo di 1^a e 2^a categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell'attività all'esterno degli immobili.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché per l'attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti.
5. Il regolamento di cui al comma quattro stabilisce altresì le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole Province, tenendo conto dell'ampiezza dei territori, del numero dei **piccoli comuni** ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco di cui all'articolo successivo.
6. A seguito dell'attuazione del conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma sono assunti dalle Amministrazioni provinciali.